

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. INTERPRETAZIONE

"Diritti di Proprietà Intellettuale Preesistenti": Tutti i diritti di proprietà intellettuale esistenti alla data del Contratto, posseduti o controllati da una delle Parti e generati al di fuori del Contratto ma utilizzati in connessione con il Contratto.

"Condizioni": I termini e le condizioni standard di acquisto indicati in questo documento, inclusi eventuali condizioni speciali concordate per iscritto tra il Cliente e il Fornitore.

"Contratto": Un Ordine di Merce che, una volta accettato dal Fornitore, insieme a queste Condizioni, forma il contratto.

"Cliente": La Parte che effettua un ordine per le Merci.

"Consegna": La consegna delle Merci presso il Luogo di Consegna.

"Data di Consegna": La data di Consegna specificata nell'Ordine.

"Luogo di Consegna": Il Paese di consegna delle Merci specificato nell'Ordine.

"Diritti di Proprietà Intellettuale Generati": Tutti i diritti di proprietà intellettuale creati da una o entrambe le Parti derivanti e durante il corso del Contratto.

"Diritti di Proprietà Intellettuale": Tutti i brevetti, diritti sulle invenzioni, modelli di utilità, diritti d'autore e diritti correlati, marchi, marchi di servizio, nomi commerciali, diritti di design, diritti sui software, diritti sui database, diritti di topografia, diritti morali, diritti di specifica, diritti sulle informazioni riservate (inclusi know-how e segreti commerciali) e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, registrato o non registrato, incluse tutte le applicazioni per e i rinnovi o estensioni di tali diritti, e tutti i diritti simili o equivalenti o forme di protezione in qualsiasi parte del mondo.

"Diritto di Proprietà Intellettuale": Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

"Ordine": Un ordine di Merce inviato dal Cliente ai sensi della Clausola 3.

"Merci": Le Merci oggetto di un Ordine.

"Prezzi dei Prodotti": I prezzi delle Merci determinati ai sensi della Clausola 8.1.

"Specifiche": Le specifiche delle Merci.

"Fornitore": DIA.PRO Diagnostic Bioprobes S.r.l., registrata in Italia con numero di azienda IT11924660159, P.IVA IT11924660159, con sede legale in Via G. Carducci 27 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).

2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

2.1 Tutti gli Ordini accettati dal Fornitore sono soggetti a queste Condizioni. Per evitare dubbi, qualsiasi condizione di vendita inviata in qualsiasi momento dal Cliente non si applicherà a questo o qualsiasi altro Contratto e qualsiasi mancata contestazione da parte del Fornitore di tali condizioni di vendita non implica accettazione da parte del Fornitore.

2.2 In caso di conflitto tra una qualsiasi di queste Condizioni e qualsiasi termine o condizione specifica indicata in un Ordine, quest'ultima prevale su queste Condizioni (nella misura in cui è incoerente con queste Condizioni).

3. ORDINI

3.1 Il Cliente deve effettuare Ordini con il Fornitore e il Fornitore deve fornire le Merci secondo gli Ordini del Cliente.

3.2 Ogni ordine dovrà:

3.3 essere dato per iscritto e specificare il tipo, la quantità e i numeri di codice delle Merci ordinate; e

3.4 contenere un numero d'ordine assegnato dal Cliente e ciascuna Parte deve utilizzare il numero d'ordine pertinente in tutta la corrispondenza successiva relativa all'Ordine; e

3.5 specificare la Data di Consegna desiderata e il Luogo di Consegna.

4. FABBRICAZIONE, QUALITÀ, IMBALLAGGIO E CONSEGNA

4.1 Il Fornitore non è vincolato da alcuna data o periodo di consegna quotato nell'ordine.

4.2 Il Fornitore deve fabbricare, imballare e fornire le Merci secondo tutti gli standard e le pratiche generalmente accettati nel settore applicabili, inclusi gli standard ISO 13485. Il Fornitore deve garantire che le Merci siano correttamente imballate e assicurate in modo da raggiungere la loro destinazione in buone condizioni.

4.3 Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi, decreti, regolamenti e altri strumenti applicabili relativi alla fabbricazione, imballaggio, etichettatura, conservazione, manipolazione e consegna delle Merci.

4.4 Il Fornitore deve ottenere e mantenere in vigore tutte le licenze, permessi, autorizzazioni, consensi e permessi necessari per fabbricare e fornire le Merci. Il Fornitore deve anche garantire che rispetti tutte le procedure di esportazione pertinenti e fornire tutta la documentazione necessaria relativa alle Merci, inclusi certificati di origine, certificati di analisi, Istruzioni per l'Uso (IFU), manuali utente, garanzia e qualsiasi altra documentazione pertinente.

4.5 Il Fornitore si riserva il diritto di addebitare il trasporto su qualsiasi ordine.

4.6 Il Fornitore ha il diritto di effettuare addebiti aggiuntivi per coprire eventuali variazioni nei costi di trasporto, costi di importazione o tassi di cambio dove questi sono aumentati dopo l'inizio di un ordine da parte del Cliente.

4.7 Ogni consegna di Merci deve essere accompagnata da una nota di consegna del Fornitore che mostra il numero d'ordine, la data dell'Ordine e il tipo e la quantità di Merci incluse nell'Ordine.

4.8 Il Fornitore è autorizzato a effettuare spedizioni parziali di prodotto o spedire le Merci ordinate dal Cliente in più spedizioni.

5. ACCETTAZIONE E MERCÌ DIFETTOSI

5.1 Il Cliente è considerato aver accettato qualsiasi Merce al momento della ricezione delle Merci.

5.2 Se una qualsiasi Merce consegnata al Cliente non è conforme ai termini del Contratto, il Cliente è autorizzato a rifiutare le Merci. Il Cliente deve notificare al Fornitore per iscritto il rifiuto il giorno del rifiuto. Le merci devono essere restituite ai locali del Fornitore nel loro imballaggio originale. Il Fornitore esaminerà quindi la natura del rifiuto del Cliente. Il Fornitore deciderà se il reclamo è valido o meno. La decisione del Fornitore riguardo alla validità del reclamo è definitiva. Se il Fornitore determina che il reclamo è valido, il Fornitore sostituirà le Merci o rimborserà il valore delle Merci con una nota di credito a sua esclusiva discrezione. Se il reclamo è determinato non valido, il reclamo sarà respinto per iscritto. Il Fornitore non è responsabile per danni o altri costi, spese o perdite derivanti dalla consegna da parte del Fornitore di Merci non conformi ai termini del Contratto.

5.3 I diritti e i rimedi del Cliente ai sensi della Clausola 5.2 sono in aggiunta ai diritti e ai rimedi disponibili per esso in relazione alle condizioni statutarie relative alla descrizione, qualità, idoneità allo scopo e corrispondenza con le Specifiche del Prodotto, implicite nel Contratto.

6. PROPRIETÀ INTELLETTUALI

6.1 Licenza:

6.2 Il Cliente concede al Fornitore, solo per adempiere ai suoi obblighi ai sensi del Contratto, una licenza personale, non trasferibile, non esclusiva e senza royalty per utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente e, ove applicabile, per applicare i marchi del Cliente alle Merci secondo le Specifiche del Prodotto.

6.3 Il Fornitore deve utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente, inclusi eventuali marchi, sulle Merci o con le loro etichette e imballaggi solo nella forma e modalità specificata nelle Specifiche e/o dal Cliente e non altrimenti.

6.4 Il Fornitore non deve rappresentare di avere alcun titolo o diritto di proprietà sui Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente (inclusi i marchi) né fare o subire di fare qualsiasi atto o cosa che possa in qualche modo compromettere i diritti del Cliente.

6.5 Ogni Parte manterrà la proprietà di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi alle Merci o alle Specifiche che possiede alla data dell'Ordine, inclusi eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale Preesistenti, e nulla nel Contratto trasferirà o darà all'altra Parte alcun diritto, titolo o interesse in tali Diritti di Proprietà Intellettuale, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

6.6 Ogni Parte riconosce che qualsiasi Diritti di Proprietà Intellettuale Generati saranno di proprietà del Fornitore al momento della creazione, e il Cliente assegna tutti tali Diritti di Proprietà Intellettuale al Fornitore. Il

Cliente inoltre accetta di non utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale Generati con qualsiasi altra terza parte senza prima ottenere il consenso scritto del Fornitore.

6.7 Entrambe le parti faranno tutto il possibile per garantire che sia i Diritti di Proprietà Intellettuale Preesistenti sia i Diritti di Proprietà Intellettuale Generati non violino i diritti di terzi e nessuna terza parte ha minacciato o, per quanto a loro conoscenza, sta attualmente minacciando procedimenti in merito a tale violazione.

6.8 Ogni Parte deve immediatamente dare comunicazione scritta all'altra di qualsiasi violazione o minaccia di violazione, o qualsiasi contestazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'altra Parte da parte di una terza parte di cui viene a conoscenza.

6.9 Se richiesto da una delle Parti, l'altra Parte deve immediatamente compiere tutti gli atti e firmare tutti i documenti (inclusi, ma non limitati a, qualsiasi cessione) che possono essere ragionevolmente richiesti dall'altra Parte per perfezionare il suo titolo ai Diritti di Proprietà Intellettuale assegnati, o destinati ad essere assegnati, ai sensi di questa Clausola 6.

7. TITOLO E RISCHIO

7.1 Il rischio delle Merci passa al Cliente al momento della consegna.

7.2 Il titolo delle Merci rimarrà al Fornitore fino a quando il Cliente non avrà pagato per intero le Merci.

7.3 Qualora le Merci (o una qualsiasi di esse) vengano convertite in un nuovo prodotto, indipendentemente dal fatto che tale conversione comporti la miscelazione di qualsiasi altra merce o cosa in qualsiasi proporzione, la conversione sarà effettuata per conto del Fornitore e il Fornitore avrà la piena proprietà legale e beneficiaria delle nuove Merci, senza tuttavia accettare responsabilità per tali Merci convertite nei confronti di terzi.

7.4 Fatte salve le clausole seguenti, il Cliente sarà libero di vendere le Merci e le nuove merci sopra menzionate nel normale corso degli affari di DIA.PRO Diagnostic Bioprobes S.r.l., a condizione che i proventi della vendita appartengano al Fornitore al quale il Cliente dovrà rendere conto.

7.5 Il potere di vendita del Cliente cesserà automaticamente se viene nominato un Amministratore per qualsiasi bene o attività del Cliente, o se viene emesso un ordine di liquidazione contro il Cliente, o se il Cliente entra in liquidazione volontaria (diversa dalla ricostruzione o fusione) o convoca una riunione, o fa qualsiasi accordo o composizione con i creditori o commette qualsiasi atto di bancarotta, o consente che venga eseguito un pignoramento su qualsiasi delle sue Merci.

7.6 Alla cessazione del potere di vendita del Cliente ai sensi delle clausole sopra, il Cliente dovrà mettere le Merci e le nuove Merci a disposizione del Fornitore e il Fornitore avrà il diritto di utilizzare la forza ragionevolmente necessaria per entrare in qualsiasi locale del Fornitore al fine di rimuovere tali Merci e nuove merci dai locali (incluso il distacco dalla realtà, se necessario).

8. PREZZI DEI PRODOTTI

8.1 I Prezzi dei Prodotti saranno il prezzo concordato tra le parti come indicato nell'Ordine, soggetto alla clausola 4.

8.2 Salvo diverso accordo scritto, i Prezzi dei Prodotti sono esclusi di IVA (o altre tasse di vendita applicabili), assicurazione e trasporto delle Merci, ma inclusi i costi di imballaggio.

9. TERMINI DI PAGAMENTO

9.1 Se una Parte non effettua un pagamento dovuto all'altra ai sensi del Contratto entro la data di scadenza del pagamento ("data di scadenza"), allora, senza limitare i rimedi dell'altra Parte ai sensi della Clausola 12.1, la Parte inadempiente dovrà pagare interessi sull'importo scaduto al tasso del 2% annuo sopra il tasso base Euribor di volta in volta. Tali interessi matureranno giornalmente dalla data di scadenza fino al pagamento effettivo dell'importo scaduto, sia prima che dopo il giudizio. La Parte inadempiente dovrà pagare gli interessi insieme all'importo scaduto. Questa clausola non si applica ai pagamenti che la Parte inadempiente contesta in buona fede.

9.2 Se il Cliente contesta una fattura o altro documento di somme dovute, il Cliente deve immediatamente notificare al Fornitore per iscritto. Le parti negozieranno in buona fede per tentare di risolvere la controversia prorompendo. Il Cliente deve fornire tutte le prove necessarie per verificare la fattura contestata o la richiesta di pagamento. Il Fornitore non è obbligato a fornire le Merci mentre qualsiasi pagamento è in disputa e fino a quando il pagamento finale non è stato ricevuto dal Fornitore per tutte le merci fornite (e tutti i servizi resi) in qualsiasi momento dal Fornitore al Cliente.

10. INDENNITÀ

10.1 Il Cliente deve indennizzare il Fornitore contro tutte le responsabilità, costi, spese, danni e perdite (inclusi eventuali perdite dirette, indirette o consequenziali, perdita di profitto, perdita di reputazione e tutti gli interessi, le penali e i costi e le spese legali e professionali ragionevoli) subiti o sostenuti dal Fornitore derivanti da o in connessione con:

10.1.1 qualsiasi reclamo fatto contro il Fornitore per violazione effettiva o presunta dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi derivante da, o in connessione con, la fornitura o l'uso delle Merci;

10.1.2 qualsiasi reclamo fatto contro il Fornitore da una terza parte derivante da, o in connessione con, la fornitura delle Merci, nella misura in cui tale reclamo derivi dalla violazione, prestazione negligente o mancata o ritardata esecuzione del Contratto da parte del Cliente, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e

10.1.3 qualsiasi reclamo fatto contro il Fornitore da una terza parte per morte, lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da, o in connessione con, Merci difettose, nella misura in cui il difetto nelle Merci sia attribuibile agli atti o omissioni del Cliente, dei suoi dipendenti, affiliati, agenti o subappaltatori.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

11.1 Nulla nel Contratto limiterà o escluderà la responsabilità di una delle Parti per morte o lesioni personali derivanti da negligenza, frode o falsa dichiarazione fraudolenta; o violazione dei termini impliciti secondo le leggi applicabili; o le indennità contenute nella Clausola 11; o l'inadempimento deliberato o la cattiva condotta intenzionale di quella Parte, dei suoi dipendenti, affiliati, agenti o subappaltatori.

11.2 Fatti salvi i termini della Clausola 11.1, il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente, sia in contratto, torto (inclusa la negligenza) o restituzione, o per violazione del dovere statutario o falsa dichiarazione, o altro, per qualsiasi danno o perdita speciale, indiretta o consequenziale subita dal Cliente che sorga in relazione al Contratto.

11.3 Fatti salvi i termini della Clausola 11.1 o della Clausola 11.2, la responsabilità totale del Fornitore derivante da o in relazione al Contratto, sia in contratto, torto (inclusa la negligenza) o restituzione, o per violazione del dovere statutario o falsa dichiarazione, o altro, sarà limitata ai Prezzi dei Prodotti pagati durante l'anno in cui si è verificata la violazione.

12. RISOLUZIONE

12.1 Una Parte ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato dando comunicazione scritta all'altra Parte se:

12.1.1 l'altra Parte non riesce a pagare qualsiasi importo contestato dovuto ai sensi del Contratto entro la data di scadenza del pagamento e rimane inadempiente per non meno di 30 giorni di calendario dopo essere stata notificata per iscritto di fornire tale pagamento; oppure

12.1.2 l'altra Parte commette una violazione materiale dei suoi obblighi ai sensi del Contratto e (se tale violazione è irrimediabile) non riesce a rimediare a tale violazione entro un periodo di 15 giorni lavorativi dopo aver ricevuto una comunicazione scritta che richiede di farlo; oppure

12.1.3 l'altra Parte commette una serie di violazioni minori persistenti che, prese insieme, costituiscono una violazione materiale; oppure

12.1.4 qualsiasi creditore prende possesso o viene nominato un amministratore, amministratore giudiziario o ufficiale simile su qualsiasi proprietà o beni dell'altra Parte o se l'altra Parte fa qualsiasi accordo volontario con i suoi creditori o diventa soggetta a un ordine di amministrazione o ha un amministratore nominato o entra in liquidazione o ha una risoluzione per la sua liquidazione approvata o qualsiasi evento analogo a uno di questi eventi ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione si verifica riguardo all'altra Parte o se l'altra Parte cessa o minaccia di cessare di svolgere attività; oppure

12.1.5 qualsiasi Evento di Forza Maggiore (come definito nella Clausola 13.3) impedisce all'altra Parte di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del Contratto per un periodo continuativo di tre mesi.

12.2 La risoluzione del Contratto non pregiudica i diritti e i rimedi delle Parti maturati alla data della risoluzione.

13. FORZA MAGGIORE

13.1 Nessuna delle Parti (o qualsiasi persona che agisca per suo conto) avrà alcuna responsabilità o obbligo per il mancato adempimento di qualsiasi obbligo ai sensi del Contratto fintanto che, e nella misura in cui, l'adempimento di tale obbligo sia impedito, frustrato, ostacolato o ritardato a causa di un Evento di Forza Maggiore, salvo quanto previsto nella Clausola 13.

13.2 Una Parte che richiede il beneficio di questa disposizione deve, non appena ragionevolmente possibile dopo il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore:

13.2.1 notificare all'altra Parte la natura e l'entità di tale Evento di Forza Maggiore; e

13.2.2 fare tutto il possibile per rimuovere tali cause e riprendere l'adempimento ai sensi del Contratto il prima possibile.

13.3 Ai fini di questa Clausola 13, un "Evento di Forza Maggiore" significa un evento al di fuori del ragionevole controllo di una Parte (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), che per sua natura non poteva essere previsto da tale Parte (o tale persona), o, se poteva essere previsto, era inevitabile, e include atti di Dio, tempeste, inondazioni, rivolte, incendi, sabotaggi, disordini civili o disordini civili, interferenze da parte delle autorità civili o militari, atti di guerra (dichiarata o non dichiarata) o ostilità armate o altre calamità nazionale o internazionale o uno o più atti di terrorismo.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

14.1 Se una qualsiasi disposizione di queste Condizioni è ritenuta invalida o inapplicabile in tutto o in parte, la disposizione non influenzata rimarrà in pieno vigore ed effetto.

14.2 Nessuna rinuncia o ritardo o mancato esercizio da parte del Fornitore di qualsiasi diritto o rimedio pregiudicherà qualsiasi futuro o ulteriore esercizio degli stessi.

14.3 Tutte le comunicazioni da parte del Cliente al Fornitore saranno valide solo se indirizzate al Responsabile degli Acquisti e/o al Direttore Finanziario del Fornitore.

14.4 Il Cliente non può, senza il previo consenso scritto del Fornitore, subappaltare o cedere tutto o parte del Contratto.

14.5 Il Cliente non ha il permesso di rivendere le Merci al di fuori del Luogo di Consegna.

14.6 Il Cliente deve mantenere riservate tutte le informazioni divulgate a lui dal Fornitore o per conto del Fornitore che potrebbero ragionevolmente essere considerate riservate. Questo include, ma non è limitato a, tutte le informazioni divulgate dal Cliente che comprendono proprietà intellettuale o know-how appartenente al Fornitore e tutte le informazioni relative all'attività del Fornitore che non sono di dominio pubblico. Il Fornitore non deve utilizzare alcuna informazione fornita a lui se non per consentirgli di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del Contratto.

14.7 Una persona che non è Parte del Contratto non avrà diritti secondo il Contratto.

14.8 Il Contratto e qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in connessione con esso (o il suo oggetto o formazione (includere le controversie o i reclami non contrattuali) saranno regolati e interpretati secondo la legge italiana.

14.9 Le parti concordano irrevocabilmente che il tribunale di Milano, Italia, avrà giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi controversia o reclamo che derivi da o in connessione con il Contratto o il suo oggetto o formazione (includere le controversie o i reclami non contrattuali).

15. OBBLIGHI NORMATIVI E LEGALI

La massima attenzione è rivolta al rispetto delle disposizioni legali e normative richieste dalle Autorità Competenti nazionali o europee. Pertanto, le Parti si impegnano a collaborare e agire per conformarsi a quanto richiesto dalla legge.

15.1 Il Fornitore, essendo un produttore, deve fabbricare le Merci secondo le Specifiche del Prodotto e in conformità con i requisiti dello Standard Armonizzato EN ISO 13485, della Direttiva 98/79/CE (IVDD) e, se applicabile, del Regolamento (UE) 2017/746.

15.2 Il Fornitore deve distribuire le Merci in conformità con la Direttiva 98/79/CE (IVDD) o il Regolamento UE 2017/746 (IVDR), rispettando, caso per caso, le leggi e i regolamenti locali pertinenti, emettendo i certificati necessari e ottenendo le autorizzazioni appropriate dall'Autorità Competente. Inoltre, il Fornitore deve garantire al Cliente:

15.2.1 Essere certificato per EN ISO 13485;

15.2.2 Operare in conformità con gli standard armonizzati europei e tutte le leggi e i regolamenti applicabili;

15.2.3 Che le Merci siano certificate CE come dispositivi IVD

15.2.4 E che i kit DIA.PRO siano marchiati CE;

15.2.5 Mettere la documentazione e le informazioni tecniche e legali necessarie per ottenere l'autorizzazione dall'Autorità Competente per commercializzare e vendere le Merci nel Territorio. Il Fornitore deve assistere il Cliente nella risoluzione di qualsiasi problema pratico che possa sorgere durante il processo di autorizzazione e registrazione fornendo supporto professionale.

Il Fornitore ometterà informazioni considerate proprietà intellettuale aziendale o segreto industriale da non divulgare. Il Fornitore deve divulgare tali informazioni esclusivamente su richiesta dell'Autorità Competente e solo all'Autorità Competente.

Il Cliente dovrà garantire al fornitore:

15.2.6 Operare in piena conformità con le leggi, le direttive o i regolamenti che disciplinano la distribuzione di IVD nel Territorio;

15.2.7 Ottenere a proprie spese tutte le licenze, i permessi e le altre autorizzazioni governative necessarie per commercializzare e vendere le Merci nel Territorio;

15.2.8 Fornire al Fornitore, a proprie spese, i documenti e le certificazioni rilasciate dall'Autorità Competente nel Territorio per qualsiasi Merce;

15.2.9 Fare tutti gli sforzi ragionevoli per mantenere le autorizzazioni concesse efficaci fino alla scadenza del presente Accordo di Distribuzione;

15.2.10 Essere autorizzato e in grado di fornire sia le entità private che pubbliche nel Territorio;

15.2.11 Essere autorizzato e in grado di partecipare a gare d'appalto e offrire le Merci nel Territorio.

16. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

16.1 Qualsiasi controversia, disputa o reclamo derivante da o relativo a questo contratto, in particolare la sua conclusione, interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o invalidità, sarà definitivamente risolta secondo le leggi italiane. La lingua sarà l'italiano. I tribunali, che avranno giurisdizione esclusiva, sono i tribunali di Milano, Italia.